

PIANO DI ATTIVITA'

1. Soggetti beneficiari della garanzia

I confidi sono tenuti a utilizzare i contributi per la concessione di garanzie a piccole e medie imprese che:

- soddisfino la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008 ;
- che effettuino investimenti nel territorio regionale ;
- che non siano in difficoltà, ovvero che non si trovino nelle seguenti condizioni:
 - (1) in caso di società a responsabilità limitata, la PMI abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (2) in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la PMI abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti della PMI di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al punto (3).

2. Caratteristiche della garanzia e del finanziamento

La garanzia è concessa senza oneri a carico delle PMI. La garanzia non può essere superiore all'80% del prestito e l'importo massimo garantito è fissato in 800.000,00 euro per impresa.

Le garanzie devono essere concesse entro il 31.12.2014.

Il finanziamento garantito deve essere di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi.

I finanziamenti garantiti devono essere concessi entro il 31.12.2015.

Sui finanziamenti garantiti non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative .

3. Operazioni e settori ammissibili

Le garanzie sono concesse, nel rispetto delle condizioni previste dal Reg. (CE) 800/08 e ai sensi della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia" (2008/C 155/02), a fronte di:

Investimenti in attivi materiali e immateriali

Per attivi materiali, fatto salvo l'articolo 17 dello stesso regolamento 800/08, si intende: terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili ad eccezione del trasporto su strada e del trasporto aereo.

Per attivi immateriali si intende: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa, e figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

Gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o
- b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata investimento. Non sono ammesse le cessioni di imprese in ambito familiare e le operazioni di fusione.

L'intensità di aiuto non può superare i seguenti limiti previsti dall'art. 15 del Reg. CE) 800/08:

- 20% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese.
- 40% per gli investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli investimenti devono essere completati da parte delle imprese entro il 31.12.2015.

Le imprese beneficiarie della garanzia devono operare nei seguenti settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

B – <i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i> Ad esclusione di: 05 <i><u>Estrazione di carbone (esclusa torba)</u></i> 05.10 <i><u>Estrazione di antracite</u></i> 05.20 <i><u>Estrazione di litantrace</u></i> 08.92.0 <i><u>Estrazione di torba</u></i> fatta eccezione per gli aiuti alla RSI
C - <i>Attività manifatturiere</i> Ad esclusione di: 19.1 <i>Fabbricazione di prodotti di cokeria</i>
D – <i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
E – <i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
F – <i>Costruzioni</i>

G – <i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
H – <i>Trasporto e magazzinaggio</i>
I – <i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>
Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i>
Ad esclusione di
86.1 <i>Servizi ospedalieri</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i>
Limitatamente a :
96.01 <i>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i>
96.02 <i>Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>

4. Obblighi, controlli, revoche e sanzioni a carico della PMI

Alla richiesta di garanzia devono essere allegati:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi, con riferimento alla data di presentazione della domanda ;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi dalla data di presentazione della domanda ;
- c. descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - i) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - iii) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
- d. preventivi delle spese:
 - i) in originale e completi di data;
 - ii) redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- e. in caso di nuove imprese e di PMI per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:
 - i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario dell'impresa;

- ii) piano finanziario che preveda una copertura de ll'investimento da parte del finanziamento oggetto della garanzia non superiore all' 80%;
- iii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme. La relazione deve riguardare:
 - (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - (2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali c oncorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

Alla richiesta di ammissione alla garanzia deve essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la PMI:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- d. è in regola con:
 - i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della PMI non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- e. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- g. regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h. consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali .

Fino al 31 dicembre 2025 le PMI sono tenute a conservare:

- a. conservare fino al 31.12.2025 la documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito o controgarantito a valere sulla Misura; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati di documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente; detta documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: "Spesa rendicontata pari ad euro..... Rendicontazione effettuata in data..... ai sensi dei Regg 1080/2006 e 1083/06 POR CREO FESR 2007-2013 Linea 1.4 B1", la documentazione comprovante quanto dichiarato dalla PMI in sede di richiesta di ammissione alla garanzia e tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento;
- b. assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:
- la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento ;
- c. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:
- l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;
 - l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi;
 - l'inserimento dell'emblema dell'Unione europea, dell'indicazione del Fondo pertinente e di una frase, scelta dall'Autorità di Gestione del POR CREO 2007-2013 e che evidenzia il valore aggiunto dell'intervento comunitario, sul materiale informativo e pubblicitario.

Nel caso in cui, dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità di investimento, o la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l'agevolazione è revocata e la PMI è tenuta a corrispondere l'ammontare dell'agevolazione stessa incrementato in misura pari a due volte l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato alla PMI in sede di ammissione alla garanzia o alla controgaranzia.

5. Disciplina comunitaria in materia di concorrenza

Le garanzie sui finanziamenti sono concesse ai sensi delle seguenti normative:

- a. Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria);
- b. Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubbliche sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata da Fidi Toscana quale differenza tra:

- a. il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e,
- b. l'eventuale commissione versata dalla PMI.

La garanzia è cumulabile con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del Reg. (CE) N. 800/2008 purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili. La garanzia e la controgaranzia non sono cumulabili con gli altri aiuti esentati ai sensi del Reg. (CE) N. 800/2008 o con gli aiuti di importo minore (de minimis) ai sensi del Reg. (CE) N. 1998/2006, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili -coincidenti in parte o integralmente - ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (CE) N. 800/2008.